



Allegato 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono all'Assicurato copia del documento (Allegato 4 del regolamento n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso, e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell'Assicurato;
 - forniscono all'Assicurato in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dell'Assicurato; a tal fine acquisiscono dall'Assicurato stesso ogni utile informazione;
- c) Informano l'Assicurato della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dell'Assicurato di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dall'Assicurato e dall'intermediario.
- d) consegnano all'Assicurato copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dall'Assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Allegato 4

INFORMAZIONI DA RENDERE ALL'ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Avvertenza

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare all'Assicurato il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'Assicurato. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con l'Assicurato

- a) Cognome e nome dell'intermediario;
- b) Numero e data di iscrizione nel registro RUI, Sezione E;
- c) Natura del rapporto: collaborazione
- d) Indirizzo della sede legale / operativa ¹;
- e) Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e di posta certificata:

Dati relativi all'Intermediario iscritto all'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi, operante in Italia in libertà di stabilimento e con sede legale in altri Stati Membri dell'Unione Europea per il quale l'intermediario di cui sopra svolge l'attività:

- a) Denominazione / Ragione sociale dell'intermediario: Opel Bank S.A.
- b) Stato Membro in cui l'intermediario è registrato: Francia
- c) Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine: www.orias.fr
- d) Numero di registrazione nello Stato membro d'origine e sede legale: Registrazione n. 07009184 - 7 rue Henri Ste Claire Deville, Rueil Malmaison (92500) – Francia
- e) Autorità di Vigilanza dello Stato membro d'origine: ORIAS
- f) Sede secondaria nel territorio della Repubblica Italiana: Via Andrea Millevoi 10 – 00178 Roma
- g) Data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana: 13/10/2019
- h) Recapito telefonico dell'intermediario: 06 87422111
- i) Indirizzo internet dell'intermediario, indirizzo email e indirizzo di posta certificata: www.opelfinancialservices.it, opelfs-direzioneclienti@pec.it
- j) Responsabile dell'intermediario: Anthony Ferdinandi

¹ Per le informazioni di cui alla lettera d) si prega di fare riferimento al Modulo di adesione o frontespizio del contratto di Finanziamento (per chiarimenti scrivere a alla PEC opelfs-direzioneclienti@pec.it).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).



Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a) Opel Bank opera per le seguenti imprese assicuratrici: **FlexProtection**: Verti Assicurazioni S.p.A.²; **FlexRCA**: Verti Assicurazioni S.p.A.²; **Credito Protetto**: PSA Insurance Limited; **Credito Protetto Lavoratori Dipendenti Privati**: PSA Insurance Limited; **Gap SempreNuova**: PSA Insurance Limited; **PAI SempreBordo**: PSA Insurance Limited²
- b) I premi pagati dall'Assicurato all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

² Per la compagnia Verti Assicurazioni S.p.a. l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l'attività di incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Milano Via Vittor Pisani 13, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 02 30465068, www.mach-1.it, mach1@registerpec.it, e per l'assistenza alla clientela e gestione delle polizze collettive con la società Mansutti S.p.A., con sede in Milano Via Fabio Filzi 27, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 22 aprile 2007 n. B000118869, tel. 02 8557.1, www.mansutti.it, mansuttispa@legalmail.it. Per i reclami nei loro confronti l'assicurato dovrà inviare lettera raccomandata a/r oppure e-mail PEC ai rispettivi recapiti sopra indicati. Per la compagnia PSA Insurance Limited l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con la Mansutti S.p.a. L'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

La commissione è inclusa nel premio assicurativo. In aggiunta a tale commissione, gli intermediari potrebbero ricevere ulteriori benefici economici al raggiungimento di determinati obiettivi di produzione o di andamento tecnico positivo.

Con riferimento alle polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, le provvigioni percepite dall'intermediario sono le seguenti, espresse in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo:

FlexProtection di cui in termini assoluti

FlexRca* di cui in termini assoluti

Credito protetto

Credito protetto Lavoratori dipendenti privati

* La medesima provvigione in termini percentuali trova applicazione anche in caso di polizza FlexRCA non connessa a mutui o altri finanziamenti. Tutte le provvigioni sono calcolate sul premio al netto delle imposte di legge.

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) Il soggetto che entra in contatto con il cliente (cessionario automobilistico) e Opel Bank, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente (cessionario automobilistico) e/o Opel Bank.
- c) Il soggetto che entra in contatto con il cliente (cessionario automobilistico) e Opel Bank NON forniscono consulenza.
- d) Il soggetto che entra in contatto con il cliente (cessionario automobilistico) e Opel Bank propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con cui l'intermediario intrattiene rapporti sono: Verti Assicurazioni S.p.A.; PSA Insurance Limited;
- e) Opel Bank appartiene al gruppo Opel Vauxhall Finance.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela dell'Assicurato

L'Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto alla Opel Bank SA, Succursale Italiana – Ufficio Reclami – Via A. Millevoi n. 10 – 00178 Roma e tramite PEC opelfs-direzioneclienti@pec.it, o all'impresa con la quale ha concluso il contratto ai recapiti indicati nel relativo Set Informativo. L'Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa o dell'intermediario entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa o dall'intermediario. L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.